



REGIONE DEL VENETO



REGIONE DEL VENETO

AIUTI DI STATO A FAVORE DELLE PMI ATTIVE NELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA	
BANDO PUBBLICO	
codice intervento	EMI BIS
Nome intervento	Rinnovo del parco attrezzature per l'interramento in campo degli effluenti zootecnici e assimilati
azione	1) attrezzature per l'interramento
Autorità di responsabile del regime di aiuti	<i>Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente</i>
Strutture responsabili di misura	<i>Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente</i>



4fcc73d3



1. Descrizione generale

1.1. Descrizione intervento

Le Regioni del Bacino Padano presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità dei venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.), che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento a quelli secondari quali le polveri sottili, fenomeni che producono situazioni di inquinamento particolarmente diffuse.

In data 09/06/2017 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni del Bacino Padano hanno siglato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", individuando una serie di interventi comuni da porre in essere, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e del contrasto all'inquinamento atmosferico.

Successivamente, con DGR n. 238/2021, la Regione del Veneto ha adottato misure straordinarie, applicabili sul territorio regionale, per favorire il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano e in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della direttiva 2008/50/CE. Per il settore agricolo, in particolare, va rafforzata la gestione degli interventi finalizzati a ridurre le emissioni di ammoniaca, in quanto fonte di PM10 secondario, derivanti dalle pratiche agricole e zootecniche.

Col presente bando si dà attuazione alle sopracitate misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, avvalendosi se del caso delle risorse previste dal Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria 2025-2027 approvato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2025.

Nello specifico si interviene nella fase di distribuzione in campo degli effluenti zootecnici e assimilati attraverso il sostegno all'acquisto di attrezzature per l'interramento liquami.

1.2. Obiettivi

L'azione concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2472:

e) contributo alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica.

f) contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;"

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'intero territorio regionale.

2. Beneficiari degli aiuti

2.1. Soggetti richiedenti

Micro, piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria.

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Al momento della presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve dimostrare di possedere i requisiti previsti dall'allegato I - "definizione delle PMI" - al Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (vedasi allegato tecnico 11.3).

Inoltre deve:

- a) essere iscritto nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A. ed avere come attività principale uno dei codici ATECO compresi fra A01.1- coltivazione di colture agricole non permanenti - e A01.50.00 - Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista;



4fcc73d3



- b) svolgere attività di allevamento di bestiame¹;
- c) avere concluso almeno un esercizio contabile su base annuale;
- d) essere iscritto nell'Anagrafe del Settore Primario;
- e) condurre almeno un'U.T.E., così come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503 e oggetto dell'intervento, ubicata nel territorio regionale;
- f) il fatturato aziendale deve essere pari ad almeno 15.000 euro in zona montana e ad almeno 20.000 euro nelle altre zone.
L'Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani è contenuto nell'Appendice zonizzazioni del CSR 2023-2027;
- g) non sono ammissibili le imprese in difficoltà quale definita all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014;
- h) non sono concessi aiuti di Stato a imprese già destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno (c.d. clausola *Deggendorf*).

3. Operazioni ammissibili

3.1 Descrizione operazioni

A. Acquisto di macchinari e attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale:

Attrezzature per la distribuzione e l'interramento degli effluenti non palabili (liquami zootecnici e materiali assimilati ai sensi del "Quarto Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto" approvato con DGR n. 813/2021²):

- a) spandiliquame trainato (carrobotte) con interratori;
- b) spandiliquame semoventi con interratori;
- c) sistemi ombelicali atti all'interramento;
- d) attrezzature portate atte all'interramento degli effluenti non palabili.

Sono ammessi i seguenti sistemi per l'interramento e descritti nell'Allegato tecnico 11.1:

1. sistemi di iniezione sotto-superficiale a solco chiuso (iniezione a media profondità: 5-15 cm);
2. sistemi di iniezione profonda (profondità maggiore di 15 cm);
3. sistemi di iniezione sotto-superficiale a solco aperto (profondità inferiore ai 5 cm);
4. sistemi per spandimento in bande con scarificazione;
5. sistemi per spandimento in bande con tubi rasoterra.

B. Costi generali connessi alle spese di cui alla lettera A) come onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica degli investimenti, nella misura massima del 5% rispetto al costo delle attrezzature.

¹ Secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera "mm" dell'allegato A alla DGR 813/2021 ("bestiame": si intendono tutti gli animali allevati per uso o profitto identificati in Allegato E - Allegato tecnico 4 - al presente provvedimento).

² "liquami": effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati, e, se provenienti dall'attività di allevamento: 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio; 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame; 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera. Le deiezioni degli avicoli possono comprendere residui di matrice a base cellulosica qualora siano previste le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002; 4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dai trattamenti di cui all'Allegato 1; 5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati; 6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Rientrano in questa categoria anche le acque di lavaggio delle sale di mungitura e le acque di risulta dei lavaggi delle strutture di allevamento effettuati a fine ciclo successivamente alla rimozione delle lettiera. Qualora tali acque non siano mescolate ai liquami sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo VIII del presente provvedimento; È altresì assimilata ai liquami la frazione non palabile dello stallatico e del contenuto del tubo digerente degli animali se gestita in conformità al presente provvedimento.



4fcc73d3



3.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni

1. Il soggetto richiedente deve presentare un Piano Aziendale (di seguito PA), volto a dimostrare che gli investimenti migliorano le prestazioni ambientali dell'azienda. Tale requisito sarà valutato sulla base del miglioramento del seguente parametro qualitativo che rappresenta l'obiettivo principale dell'intervento, come descritto nel piano aziendale:
 - introduzione di attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale mediante riduzione delle emissioni gassose in atmosfera.Il PA deve essere redatto secondo il format messo a disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete Rurale Nazionale 2023-2027 e disponibile sul sito di AVEPA. È possibile l'utilizzo della versione semplificata del PA.
Il PA contiene le seguenti sezioni:
 1. la situazione iniziale dell'azienda agricola;
 2. il piano degli investimenti con il relativo crono programma;
 3. le previsioni economiche e finanziarie;
 4. la dimostrazione del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale del progetto.Il miglioramento del parametro ambientale dovrà essere dimostrato mediante relazione allegata al P.A. riportante il bilancio delle emissioni di ammoniaca ante e post intervento, secondo le indicazioni riportate nell'Allegato tecnico 11.2.
2. Nella domanda di aiuto dovranno essere inseriti i dati relativi a:
 - a) Specie allevata;
 - b) Categoria animale;
 - c) Numero capi per categoria animale (consistenza media);
 - d) SAU soggetta alle operazioni di spandimento tramite l'attrezzatura inserita nella domanda di aiuto;
 - e) Emissione di ammoniaca ante intervento (calcolata ai sensi dell'allegato tecnico 11.2);
 - f) Emissione di ammoniaca post intervento (calcolata ai sensi dell'allegato tecnico 11.2).
3. Sono ammessi investimenti che:
 - a) Migliorino le prestazioni ambientali globali dell'azienda agricola sulla base del PA presentato in allegato alla domanda e redatto secondo le modalità indicate al precedente punto 1;
 - b) rispettino le normative comunitarie e nazionali di settore;
 - c) siano tecnicamente congruenti rispetto alle esigenze e alle disponibilità tecniche dell'azienda e, quindi, dimensionati alle potenzialità produttive dell'azienda.
4. Devono essere rispettati i limiti di spesa minimi indicati al paragrafo 4.3.
5. Sono considerate ammissibili le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato le attività e ha sostenuto le relative spese solo dopo la presentazione della domanda di aiuto. Per attività già avviate si intende, per gli acquisti di macchinari ed attrezzature, aver già sottoscritto la conferma d'ordine o essere avvenuta la consegna del macchinario o attrezzatura.
6. Il soggetto richiedente che abbia richiesto o già ricevuto degli aiuti per la stessa operazione o spesa ai sensi di norme statali, regionali o comunitarie o da altri enti o istituzioni pubbliche deve dichiararlo al momento della domanda ed impegnarsi a rinunciare nel caso la domanda di aiuto sia finanziata.

3.3 Impegni a carico dei beneficiari

Il beneficiario degli aiuti deve:

- 1) condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di concessione del contributo sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
- 2) realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con il presente bando e a quanto indicato nel Piano Aziendale approvato.

3.4 Vincoli e durata degli impegni

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione pari a 3 anni.



4fcc73d3



3.5 Spese ammissibili

Sono ammessi i costi sostenuti per gli investimenti descritti nel paragrafo 3.1. Sono altresì ammesse le spese generali secondo quanto previsto nel medesimo paragrafo.

3.6 Spese non ammissibili

- 1) spese per investimenti non iscrivibili e/o non iscritti fra i cespiti ammortizzabili pluriennali e considerati nella gestione annuale dell'impresa;
- 2) impianti ed attrezzature usati;
- 3) investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti;
- 4) carribotte muniti di cannoncino per la distribuzione ad alte pressioni e/o piatto deviatore, anche quale optional.
- 5) carribotte con interratori composti da meno di quattro corpi lavoranti.

3.7 Termini e scadenze per l'esecuzione delle operazioni

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi e la presentazione della richiesta di saldo, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del decreto di concessione dell'aiuto da parte di AVEPA, sono sette mesi.

3.8 Normativa e prassi di riferimento

Per quanto non specificamente indicato nel presente bando si rimanda al documento Indirizzi Procedurali Generali del Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto (CSR 2023-2027).

4. Pianificazione finanziaria

4.1 Importo finanziario a bando

Per l'intervento "Rinnovo del parco attrezzature per l'interramento in campo degli effluenti zootecnici e assimilati – azione 1) attrezzature per l'interramento", l'importo messo a bando è pari a 381.397,00 euro.

Viene prevista la predisposizione di specifica graduatoria per le zone montane. Per tali zone è stabilita una riserva del 25% dell'importo a bando.

Per accedere alla graduatoria per le zone montane, la domanda deve soddisfare i seguenti requisiti:

- il 51% della S.A.T. aziendale deve essere ubicata in zona montana (come indicata nell'allegato del CSR 2023-2027 "Appendice zonizzazioni");
- le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere utilizzati prevalentemente in zona montana. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51%) in zona montana della coltura interessata all'investimento.

Nel caso il budget riservato ad una specifica graduatoria risultasse superiore a quello necessario per il finanziamento dell'ultima domanda posta utilmente in graduatoria, le risorse eccedenti saranno riallocate nella graduatoria riservata ad altra zona territoriale.

4.2 Aliquota ed importo dell'aiuto

I contributi ammontano all'80% sulla spesa ammessa.

Nel caso gli aiuti richiesti risultassero superiori alle risorse disponibili, Avepa, prima della concessione degli aiuti, ne darà comunicazione alla Direzione sviluppo rurale e agroambiente, la quale è incaricata di autorizzare la riduzione proporzionale dell'aiuto per ciascuna domanda, al fine di assicurare la finanziabilità di tutte le domande ammissibili.

4.3 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

La spesa massima ammissibile è pari a:

- 600.000,00 €/impresa.



4fcc73d3



L'importo minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a 10.000,00 € nelle zone montane e a 20.000,00 € nelle altre zone. Al di sotto di tale importo, l'istanza verrà ritenuta non ammissibile.

4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Gli aiuti NON sono cumulabili con altri aiuti.

4.5 Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per l'intervento, si applicano riduzioni dell'aiuto, progressive in funzione delle inadempienze rilevate, che possono arrivare, fino alla decadenza della domanda di aiuto e al recupero degli importi eventualmente erogati. Si fa riferimento alle disposizioni regionali in materia di riduzioni e sanzioni del CSR 2023-2027 della Regione Veneto relative all'intervento SRD02, azione A, per quanto pertinente al presente bando.

Quanto sopra non si applica ai tempi di realizzazione degli interventi stabiliti dal paragrafo 3.7.

5. Criteri di selezione

5.1 Criteri di priorità e punteggi

Le graduatorie sono stabilite secondo principi e criteri di priorità come sotto declinati e sono redatte sulla base di punteggi di merito. Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

Le informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il punteggio richiesto sono presenti nella domanda e nelle dichiarazioni specifiche relative all'intervento.

Principio di selezione 1: Tipologia di beneficiario

Criterio di priorità 1.1 – Dimensione aziendale	Punti
1.1.1 Micro impresa	25
1.2.1 Piccola impresa	20
1.3.1 Media impresa	12

Criterio di assegnazione: si applica la definizione di PMI come da allegato I al regolamento UE n. 2022/2472

Principio di selezione 2: Localizzazione

Criterio di priorità 2.1 – Qualità dell'aria	Punti
2.1.1 Agglomerati (IT0517, IT0518, IT0519, IT0520, IT0521)	25
2.1.2 Pianura (IT0522); Zona costiera e colli (IT0523)	20

Criterio di assegnazione:

Il punteggio viene assegnato in base alla localizzazione del centro aziendale, con riferimento alla zonizzazione effettuata con DGR n. 1855 del 29/12/2020, ai sensi del D.Lgs. 155/2010 e dai relativi provvedimenti attuativi. L'elenco dei comuni è riportato nell'allegato C alla DGR 1855/2020. Nel caso dei nuovi comuni istituiti per fusione in data successiva al 29/12/2020, per l'assegnazione dello specifico punteggio si fa riferimento alla situazione previgente all'istituzione del nuovo comune.

Criterio di priorità 2.2 - Vulnerabilità ai nitrati	Punti
2.2.1 Impresa con più del 75% della SAU in Zone Vulnerabili Nitrati	5

Criterio di assegnazione:

Almeno il 75% della SAU dell'UTE ricade in Zone Vulnerabili Nitrati.



4fcc73d3



Principio di selezione 3: Tipologia di investimento

Criterio di priorità 3.1 – Sistemi di interrimento	Punti
3.1.1 Iniezione sotto-superficiale a solco chiuso (5-15 cm)	35
3.1.2 Iniezione profonda (maggiore di 15 cm)	25
3.1.3 Iniezione sotto-superficiale a solco aperto (profondità inferiore a 5 cm)	17
3.1.4 Spandimento in bande con scarificazione	10
3.1.5 Spandimento in bande con tubi rasoterra	5

Criterio di assegnazione:

Nel caso la domanda comprenda più sistemi di interrimento, il punteggio viene attribuito in base alla tipologia con spesa ammessa maggiore.

Criterio di priorità 3.2 - tipologia del sistema di interrimento	Punti
3.2.1 Introduzione di attrezzature per la valorizzazione dei reflui zootecnici mediante iniezione sotto-superficiale a solco chiuso	10

Criterio di assegnazione

Attrezzature per l'interrimento dei reflui zootecnici non palabili munite di:

- dispositivo per il dosaggio e la distribuzione omogenea del liquido in uscita;
- dischiera o altro dispositivo per l'apertura dei solchi composto da almeno 6 organi lavoranti;
- dispositivi per la chiusura dei solchi di iniezione.

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine crescente dell'importo di spesa ammessa, dando cioè priorità alle domande con importo di spesa minore.

5.3 Aiuti di Stato

Il regime di aiuti è compatibile con le disposizioni sugli aiuti di Stato stabilite all'art. 14 "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria" del Reg. (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

6. Domanda di aiuto**6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto**

La domanda di aiuto deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti – AVEPA secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027 e dai Manuali di AVEPA, entro i termini stabiliti dal provvedimento di approvazione del bando.

È possibile la presentazione di una sola domanda per impresa.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

1. Piano Aziendale e relazione descrittiva contenente il bilancio delle emissioni di ammoniaca ante intervento e le emissioni di ammoniaca post intervento, redatto secondo le indicazioni riportate nell'Allegato tecnico 11.2. In caso di calcolo delle emissioni attraverso l'utilizzo del software BAT-TOOL, dovranno essere allegate le due stampe restituite dal software relative, la prima, alla situazione attuale (ante intervento), e la seconda, allo scenario post intervento.



4fcc73d3



2. Tre preventivi analitici di ditte in concorrenza e sottoscritti, accompagnati da relazione tecnico/economica redatta su modello predisposto da AVEPA, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo.
3. copia del bilancio e/o della documentazione IVA riferita agli ultimi due anni fiscali conclusi a dimostrazione dei dati economici riportati nel Piano aziendale, fatte salve le aziende con un solo anno contabile concluso, per le quali è sufficiente l'unico bilancio e/o della documentazione IVA posseduti. Qualora l'azienda sia stata soggetta ad ordinanza, da parte delle competenti autorità, per epizootie o fitopatie, gli ultimi due anni fiscali sono riferiti a quelli antecedenti la riconosciuta epizootia o fitopatia. Le aziende che rientrano in zone comprese nei Decreti di declaratoria per eccezionali avversità atmosferiche di cui al D. Lgs. 102/2004, possono riferire gli ultimi due anni fiscali a quelli antecedenti la riconosciuta eccezionale avversità.
4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla dimensione dell'impresa (Allegato tecnico 11.3);
5. documentazione a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il punteggio richiesto.

I documenti sopraelencati sono considerati documenti essenziali, se dovuti ai fini degli interventi effettivamente richiesti; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto o, nei casi previsti, entro gli ulteriori termini fissati dal bando, comporta la non ammissibilità o la decadenza della domanda stessa.

7. Domanda di pagamento

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda deve essere presentata ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti, entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7), secondo le modalità previste dal documento "Indirizzi procedurali generali" del CSR 2023-2027 e dai Manuali AVEPA.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento del saldo

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario deve presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dal documento "Indirizzi procedurali generali" e dai Manuali AVEPA. Ulteriori documenti specifici richiesti sono:

- a) relazione tecnica finale descrittiva degli interventi realizzati, contenente il bilancio delle emissioni di ammoniaca ante intervento e le emissioni di ammoniaca post intervento, secondo le indicazioni riportate nell'Allegato tecnico 11.2. In caso di calcolo delle emissioni attraverso l'utilizzo del software BAT-TOOL, dovranno essere allegate le due stampe restituite dal software relative, la prima, alla situazione attuale (ante intervento), e la seconda, allo scenario post intervento, tenendo in considerazione eventuali varianti progettuali intervenute.

Nella domanda di pagamento del saldo dovranno essere inseriti i dati definitivi relativi a:

- a) Specie allevata;
- b) Categoria animale;
- c) Numero capi per categoria animale (consistenza media);
- d) Volume delle strutture di stoccaggio coperte realizzate in ragione dell'intervento (inclusi i sacconi);
- e) Superficie della struttura di stoccaggio sottoposta a copertura in ragione dell'intervento;
- f) Emissione di ammoniaca ante intervento (calcolata ai sensi dell'allegato tecnico 11.2);
- g) Emissione di ammoniaca post intervento (calcolata ai sensi dell'allegato tecnico 11.2).

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al documento di "Indirizzi procedurali generali" del CSR 2023-2027.

8. Controllo degli impegni assunti dai beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco in analogia a quanto previsto per le misure del CSR 2023-2027 ovvero ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2116, dei relativi atti di esecuzione e delegati della Commissione europea e delle norme nazionali di attuazione (Decreto MASAF 4 agosto 2023 e s.m.i.).

A seconda dell'intervento interessato, detti controlli includono verifiche relative a:



a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;

b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'intervento.

A seconda dell'intervento interessato e del tipo di beneficiario, i controlli hanno ad oggetto diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 2021/2116 e relativi atti di esecuzione e delegati della Commissione europea (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

9. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati inerenti il presente bando, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018, è il Direttore della Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente, email: adgsr.agroambiente@regione.veneto.it;

PEC: adgsr.agroambiente@pec.regione.veneto.it

Il Responsabile del trattamento è l'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA), Via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova, email: organismo.pagatore@avepa.it PEC: protocollo@cert.avepa.it.

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, email: dpo@regione.veneto.it; PEC: dpo@pec.regione.veneto.it.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al Responsabile o al Delegato al trattamento in precedenza indicati l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA (sito internet: <https://www.garanteprivacy.it/>), ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel. 0412795432 Fax: 0412795492

email: adgsr.agroambiente@regione.veneto.it

PEC: adgsr.agroambiente@pec.regione.veneto.it Sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

AVEPA Agenzia Veneta per i Pagamenti

via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova

Tel. 049 7708711

e-mail: direzione@AVEPA.it

PEC: protocollo@cert.avepa.it



4fcc73d3



Sito internet: <http://www.avepa.it>



4fcc73d3



11. Allegati tecnici**11.1. Vademecum descrittivo sulle diverse tipologie di attrezzature finanziabili dal bando e relativo punteggio**

Il paragrafo n. 5.1- “criteri di priorità e punteggi” del bando, principio di selezione n. 3, prevede le seguenti classi di punteggio:

Criterio di priorità 3.1 – Sistemi di interrimento	Punti
3.1.1 Iniezione sotto-superficiale a solco chiuso (5-15 cm)	35
3.1.2 Iniezione profonda (maggiore di 15 cm)	25
3.1.3 Iniezione sotto-superficiale a solco aperto (profondità inferiore a 5 cm)	17
3.1.4 Spandimento in bande con scarificazione	10
3.1.5 Spandimento in bande con tubi rasoterra	5

Nell’ambito della tipologia “3.1.1”, un’ulteriore premialità è prevista per quei sistemi in grado di massimizzare l’effetto fertilizzante dell’effluente zootecnico iniettato nel terreno, ossia:

Criterio di priorità 3.2 – tipologia del sistema di interrimento	Punti
3.2.1 Introduzione di attrezzature per la valorizzazione dei reflui zootecnici mediante iniezione sotto-superficiale a solco chiuso	10

Tale punteggio aggiuntivo è assegnato esclusivamente alle attrezzature per l’interrimento dei reflui zootecnici non palabili munite al contempo di:

- dispositivo per il dosaggio e la distribuzione omogenea del liquido in uscita;
- dischiera o altro dispositivo per l’apertura dei solchi composto da almeno 6 organi lavoranti;
- dispositivi per la chiusura dei solchi di iniezione.

Premesso che la scelta delle tipologie di sistemi di interrimento indicati tra le operazioni ammissibili dal bando è coerente con quanto previsto dal Codice Agricoltura allegato al PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO redatto ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81- versione luglio 2020, di seguito si forniscono, a mero titolo esemplificativo e di indirizzo, delle specifiche tecniche, con relativi esempi.

Allo scopo si precisa che parte di quanto riportato di seguito è stato tratto dai materiali del corso organizzato da Veneto Agricoltura in data 7 e 9 settembre 2021 sul tema “strategie di mitigazione delle emissioni negli allevamenti”, ed in particolare dalla presentazione redatta dai Prof. A. Pezzuolo e L. Sartori del dipartimento TESAF dell’Università degli Studi di Padova.



4fcc73d3



Sistemi per iniezione sotto-superficiale a solco chiuso (iniezione a media profondità)

A questa categoria di punteggio appartengono le attrezzature, quali coltivatori ad ancore o a dischi, siano esse portate al carrobotte munito di sollevamento idraulico o portate alla trattrice (nel caso di sistemi ombelicali), che eseguono un interrimento a media profondità.

Fanno parte di questa categoria anche i coltivatori combinati, gli strip-tillers ed i distributori ad elementi sarchianti.

Distribuzione Sottosuperficiale**A SOLCO CHIUSO (COLTIVATORI AD ANCORE/DISCHI)****Distribuzione Sottosuperficiale****A SOLCO CHIUSO (COLTIVATORI COMBINATI)**

4fcc73d3



Distribuzione Sottosuperficiale

A SOLCO CHIUSO (STRIP-TILLER)

Soluzione che concentra la «lavorazione e distribuzione» su *strisce* di terreno entro le quali avverrà la successiva operazione di semina mantenendo inalterata la superficie interfilare.

Larghezza della striscia di terreno lavorata = 20-30 cm

Profondità di lavoro = 15-20 cm

Interfila = 45/75 cm (in funzione della coltura)



Distribuzione Sottosuperficiale

A SOLCO CHIUSO (ELEMENTI SARCHIANTI)

Possibilità di operare con coltura in atto (es. mais) garantendo l'applicazione dell'effluente proprio nelle fasi in cui l'apporto di elementi nutritivi come l'azoto risulta essere strategico.

- ✓ Evoluzione della “tradizionale” sarchiatura con urea
- ✓ Massima efficienza agronomica dell'effluente.
- ✓ Estensione del potenziale «periodo di distribuzione»



4fcc73d3



Sistemi di iniezione profonda del liquame

A questa classe di punteggio appartengono le attrezzature che eseguono un interrimento profondo ovvero i caribotte muniti di interratori.

Distribuzione Sottosuperficiale**INTERRAMENTO PROFONDO**

4fcc73d3



Sistemi di iniezione sotto-superficiale a solchi aperti

Distribuzione Sottosuperficiale**A SOLCO APERTO**

- Dischi incidono il terreno creando solchi di 3-5 cm (che non verranno «chiusi») e nei quali avviene la contemporanea distribuzione dell'effluente.
- Attenzione! La quantità distribuita deve essere correlata con la profondità del solco
- ✓ Maggiore controllo degli odori e minor formazione di aerosol.
- ✓ Ridotto imbrattamento parte epigea
- ✓ Utilizzata per distribuzioni in copertura (prati, cereali autunno-vernini, cover-crops) purché in presenza di cotico/biomassa non troppo sviluppata.



4fcc73d3



Sistemi di spandimento in bande con scarificazione

Dispositivi di spandimento a barra, in cui ciascuna calata è munita di un utensile (zappetta o altro) che effettua un'incisione sul terreno prima di depositarvi il liquame.



4fcc73d3



Sistemi di spandimento in bande con tubi rasoterra

Sistemi nei quali il liquame viene depositato a rasoterra, senza lavorazione alcuna del terreno



4fcc73d3



Criterio di priorità 3.2- Tipologia del sistema di interrimento

All'interno della categoria "3.1.1 Iniezione sotto-superficiale a solco chiuso" vengono premiate le attrezzature per l'interrimento dei reflui zootecnici non palabili munite di:

- dispositivo per il dosaggio e la distribuzione omogenea del liquido in uscita;
- dischiera o altro dispositivo per l'apertura dei solchi composto da almeno 6 organi lavoranti;
- dispositivi per la chiusura dei solchi di iniezione.

dispositivo per il dosaggio e la distribuzione omogenea del liquido in uscita



4fcc73d3



dischiera o altro dispositivo per l'apertura dei solchi composto da almeno 6 organi lavoranti, muniti di dispositivi per la chiusura dei solchi di iniezione



4fcc73d3

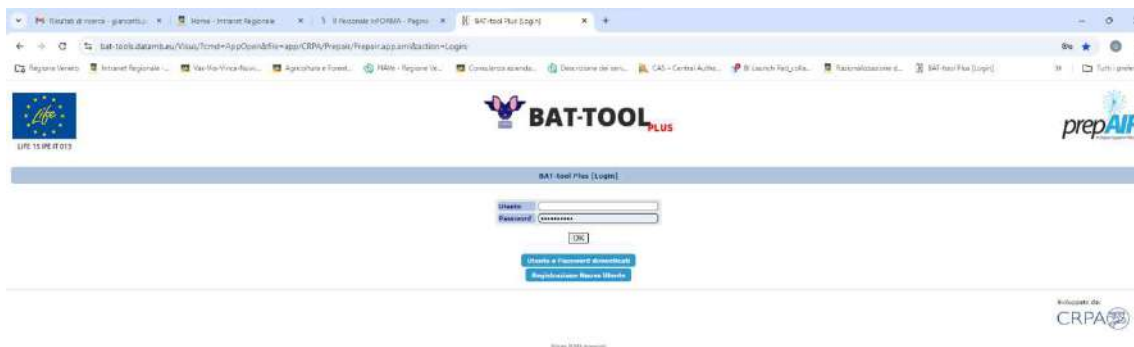




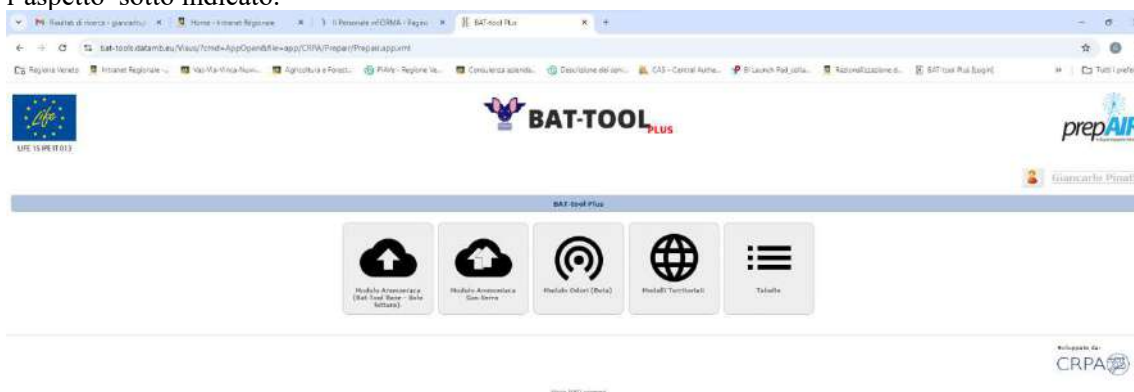
11.2. Manuale calcolo emissioni di ammoniaca

Per il calcolo delle emissioni di ammoniaca (NH₃) è necessario accedere al software BAT-TOOL disponibile in internet al seguente indirizzo:

<https://bat-tools.datamb.eu/Visus/?cmd=AppOpen&file=app/CRPA/Prepair/Prepair.app.xml&action=Login>



Una volta effettuate le operazioni di registrazione, si accede alla schermata iniziale che presenta l'aspetto sotto indicato.



A questo punto l'utente può scegliere se eseguire il calcolo utilizzando il BAT TOOL, attraverso l'accesso alla sezione "Modulo Ammoniaci Gas Serra", oppure se procedere col calcolo analitico del parametro "ammoniaci". Entrambi questi metodi sono validi ai fini dell'ammissibilità delle domande di aiuto, e la presente guida ha lo scopo di illustrare il secondo procedimento, che porta a risultati analoghi a quelli derivanti dal calcolo attraverso il software (salvo arrotondamenti).

Per informazioni e chiarimenti relativi all'utilizzo del software si rimanda al manuale utente reperibile al seguente indirizzo web: <https://www.lifeprepare.eu/wp-content/uploads/2019/05/SOFTWARE-BAT-TOOL-PLUS-edit.pdf>



4fcc73d3



CALCOLO DELLA SITUAZIONE EX-ANTE

Il parametro fondamentale, su cui si basa tutto il calcolo dell'azoto escreto e delle conseguenti emissioni, è il numero di capi. Da tale dato, attraverso apposite formule vengono calcolati i quantitativi (Kg) di ammoniaca emessi annualmente.

Tutto il procedimento si basa sull'equazione:

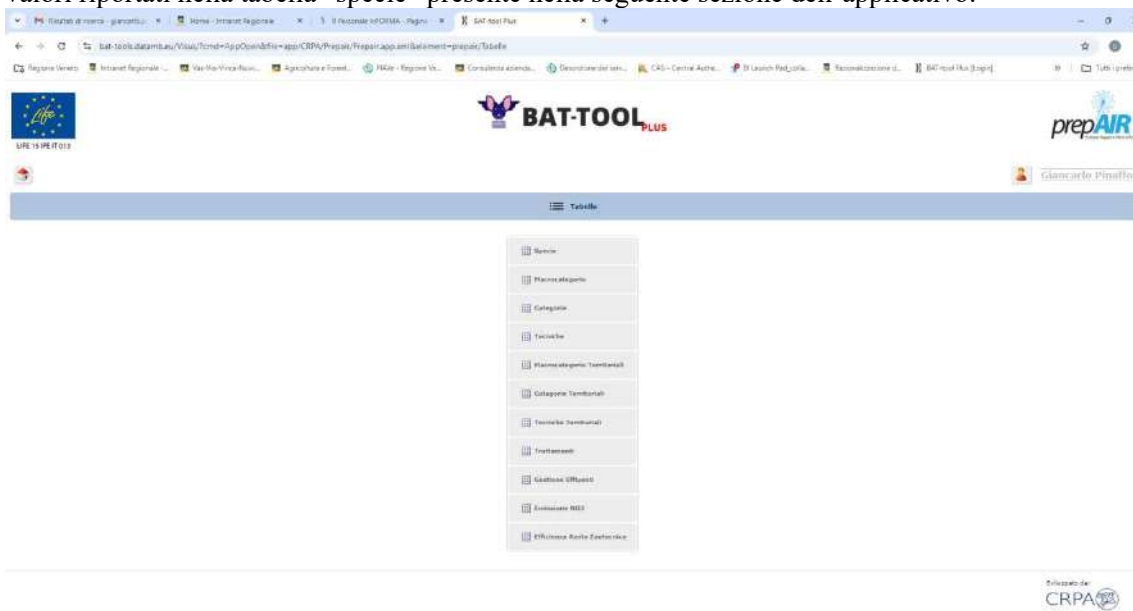
$AZOTO\ UTILE^3 = AZOTO\ ECRETO - (EMISSIONI\ RICOVERO + EMISS. STOCAGGI + EMISSIONI\ TRATTAMENTI + EMISSIONI\ DISTRIBUZIONE)$

Una volta noto il dato relativo all'azoto (Kg) è possibile calcolare il relativo quantitativo di NH_3 moltiplicando per il fattore di conversione 17/14 (K), derivante dal rapporto fra i pesi molecolari delle due sostanze (questi passaggi sono dettagliatamente descritti nel manuale del BAT TOOL scaricabile dal sito internet richiamato all'inizio).

I procedimenti di calcolo sono di seguito illustrati:

Calcolo dell'azoto escreto:

L'azoto escreto viene calcolato moltiplicando il numero di capi (consistenza media aziendale) per i valori riportati nella tabella "specie" presente nella seguente sezione dell'applicativo:



In tale sezione, a seconda della **specie** selezionata, si reperiscono i valori di azoto escreto a capo (vedi valore cerchiato in verde), in base alla categoria di animale ed al sistema di allevamento adottato.

³ Il termine "azoto Utile" utilizzato nel presente documento si riferisce all'azoto che arriva al suolo ed è potenzialmente utilizzabile dalle colture, salvo altre perdite non legate alle emissioni gassose (dilavamento, attività microbica, competizione vegetale, ecc.)



4fcc73d3



Nome

Suini

FE Spandimento 28 %

Macrocategorie

Id	Nome	Peso Standard	BAT-AEL	BAT-AEL Ecietenti	BAT-AEL Lettiera	Emissione N Stocc.	Fattore Emissione CH4	Note
SS	Suineti svezzati (7-30 kg)	18,00 kg	0,53 kg/capo/a	0,70 kg/capo/a	0,70 kg/capo/a	12 %	9,01 kg/capo/a	-
SI	Suini all'ingrasso (> 30 kg)	90,00 kg	2,60 kg/capo/a	3,60 kg/capo/a	5,65 kg/capo/a	12 %	9,01 kg/capo/a	-
SG	Scrofe in gestazione	180,00 kg	2,70 kg/capo/a	4,00 kg/capo/a	5,20 kg/capo/a	12 %	22,84 kg/capo/a	-
SA	Scrofe in zona parto	184,00 kg	5,60 kg/capo/a	7,50 kg/capo/a	-	12 %	22,84 kg/capo/a	-

Categorie

Id	Macrocategoria	Nome	Peso Medio	N Escreto	N Escreto	Emiss. Ricovero	Note
SS	Suineti svezzati (7-30 kg)	Suineti svezzati (7-30 kg)	18 kg	2,778 kg/capo/a	154 kg p.v./a	18 %	-
SI-1	Suini all'ingrasso (> 30 kg)	Magroncello (31-50 kg)	40 kg	6,111 kg/capo/a	153 kg/t p.v./a	18 %	-
SI-2	Suini all'ingrasso (> 30 kg)	Magrone e scrofetta (31-85 kg)	70 kg	10,694 kg/capo/a	153 kg/t p.v./a	18 %	-
SI-3	Suini all'ingrasso (> 30 kg)	Suino magro da macelleria (86-110 kg)	100 kg	15,278 kg/capo/a	153 kg/t p.v./a	18 %	-
SI-4	Suini all'ingrasso (> 30 kg)	Suino grasso da salumificio (86-160 kg)	120 kg	18,323 kg/capo/a	153 kg/t p.v./a	18 %	-
SI-5	Suini all'ingrasso (> 30 kg)	Suino magro da macelleria (31-110 kg)	70 kg	10,694 kg/capo/a	153 kg/t p.v./a	18 %	-
SI-6	Suini all'ingrasso (> 30 kg)	Suino grasso da salumificio (31-160 kg)	90 kg	13,75 kg/capo/a	153 kg/t p.v./a	18 %	-
SI-7	Suini all'ingrasso (> 30 kg)	Suino grasso da salumificio (31-100 kg)	103 kg	11,0 kg/capo/a	153 kg/t p.v./a	18 %	-
ST	Scrofe in gestazione	Scrofetture (85-130 Kg)	107,5 kg	16,431 kg/capo/a	153 kg/t p.v./a	18 %	-
SG	Scrofe in gestazione	Scrofe in gestazione	180 kg	23,4 kg/capo/a	130 kg/t p.v./a	15 %	-
SA-6	Scrofe in zona parto	Scrofe in zona parto (compreso suinetti fino 6 kg)	183,0 kg	23,847 kg/capo/a	130 kg/t p.v./a	15 %	-
SA-30	Scrofe in zona parto	Scrofe in zona parto (compreso suinetti fino 30 kg)	261 kg	36,611 kg/capo/a	140 kg/t p.v./a	18 %	-
V	Suini all'ingrasso (> 30 kg)	Verri	250 kg	38,194 kg/capo/a	153 kg/t p.v./a	18 %	-
AS	Suini all'ingrasso (> 30 kg)	Altri suini	-	0,153 kg/capo/a	153 kg/t p.v./a	18 %	-

Nel prospetto si reperiscono inoltre i valori di emissione relativi al ricovero, allo stoccaggio, ed allo spandimento (vedi valori cerchiati in rosso), mentre per i valori di emissione relativi ai trattamenti sarà necessario accedere alla sezione “trattamenti”

[illegible]

TECNICHE E BASELINE

Per quanto riguarda le emissioni relative a ricoveri, stoccaggi, e spandimento, le tabelle presenti nella sezione “tecniche” forniscono i dati relativi alle varie situazioni.

[illegible]

Le situazioni di base o di riferimento (baseline) sono contraddistinte dal prefisso REF e, a seconda della fase in esame corrispondono a:

- Ricoveri: la tecnica di riferimento varia a seconda della specie allevata.
- Stoccaggio: vasca scoperta o lagone
- Spandimento: distribuzione superficiale senza interrimento.

Se la situazione di partenza aziendale è diversa dalla baseline, è necessario accedere alla sezione “tecniche”, dove per ciascuna tipologia di stoccaggio e di spandimento vengono indicate le percentuali di riduzione rispetto alla situazione di riferimento (baseline), e calcolare così il livello emissivo di partenza.

Fase	Macrocategoria	Tipologia	Nome	Riduzione	Sessione	Forma
Distribuzione effluenti		Liquami	Liquami - incorporazione entro 12 ore	43 %	No	
Distribuzione effluenti		Liquami	Liquami - incorporazione entro 24 ore (spandimento estivo, T>20.C)	20 %	No	
Distribuzione effluenti		Liquami	Liquami - incorporazione entro 24 ore (spandimento prim. o autunn., T<20.C)	30 %	No	
Distribuzione effluenti		Liquami	Liquami - incorporazione entro 4 ore	65 %	No	
Distribuzione effluenti		Liquami	Liquami - incorporazione immediata (coltivazione senza inversione)	70 %	No	
Distribuzione effluenti		Palabili	Palabili - REF: a tutto campo senza interramento	0 %	No	
Distribuzione effluenti		Palabili	Palabili - ceduto a terzi fuori dal centro aziendale	100 %	Sì	
Distribuzione effluenti		Palabili	Palabili - distribuzione compost o pollina essiccata (ss>80%)	50 %	No	
Distribuzione effluenti		Palabili	Palabili - incorporazione entro 12 ore	45 %	No	
Distribuzione effluenti		Palabili	Palabili - incorporazione entro 24 ore	30 %	No	
Distribuzione effluenti		Palabili	Palabili - incorporazione entro 4 ore	60 %	No	
Distribuzione effluenti		Palabili	Palabili - incorporazione immediata (coltivazione senza inversione)	60 %	No	
Stoccaggio		Liquami	Liquami - REF: lagone o vasca scoperta	0 %	No	
Stoccaggio		Liquami	Liquami - 10.a.1 - riduzione rapporto superficie/volume (<0,2)	43 %	No	
Stoccaggio		Liquami	Liquami - 10.b.1 - copertura flessibile (a tenda)	90 %	No	
Stoccaggio		Liquami	Liquami - 10.b.1 - copertura rigida	90 %	No	
Stoccaggio		Liquami	Liquami - 10.b.1 - saccone	100 %	No	
Stoccaggio		Liquami	Liquami - 10.b.3 - copertura flessibile galleggiante	60 %	No	
Stoccaggio		Liquami	Liquami - 10.b.3 - crostone naturale	40 %	No	
Stoccaggio		Liquami	Liquami - 10.b.3 - materiali leggeri alla rinfusa (es. LECA)	50 %	No	

FORMULE DI CALCOLO



Emissioni ricovero (Kg NH₃) = azoto escreto * %emissione ricovero * K⁴

Emissione stoccaggio (Kg NH₃) = (azoto escreto - emissione ricovero) * %emissione stoccaggio * K

Emissioni trattamenti (Kg NH₃) = [azoto escreto - (emissione ricovero + emissione stoccaggio)] * %emiss. Trattamento * K

Emissione distribuzione (Kg NH₃) = [azoto escreto - (emissione ricovero + emissione stoccaggio + emiss. Trattamento)] * %emissione spandimento * K

Totale emissioni ex-ante (Kg NH₃/anno): Emissioni ricovero + Emissione stoccaggio + Emissioni trattamenti + Emissione distribuzione

⁴ K= 17/14



4fcc73d3



CALCOLO DELLA SITUAZIONE EX-POST

DEFINIZIONE DELL'INCIDENZA DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI RISPETTO ALLA SITUAZIONE GLOBALE DELL'ALLEVAMENTO.

Per poter calcolare l'efficacia dell'intervento realizzato (o degli interventi realizzati) è necessario definire la quota di azoto che sarà oggetto dei miglioramenti previsti.

Ad esempio, se l'intervento riguarda un'azienda che alleva 3000 suini da ingrasso e che possiede tre vasche per lo stoccaggio dei liquami di uguale dimensione di cui ne copre una sola, in tal caso la quota di azoto interessato dall'intervento sarà pari ad un terzo del totale (nella fattispecie 41.250/3 Kg di N).

Una volta nota la quota di azoto interessata dall'investimento, attraverso il procedimento sopra illustrato si arriverà ad una situazione emissiva post intervento parziale, che sommata alle emissioni prodotte dagli effluenti non interessati dall'intervento, fornirà il dato relativo alla situazione post intervento.

CALCOLO DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA RISPARMIATE

Il dato dei Kg/anno di ammoniaca risparmiati grazie agli interventi previsti nel progetto si ricava per differenza fra i valori ante e post.

Alcuni esempi potranno meglio chiarire quanto finora esposto

ESEMPIO N. 1

Allevamento consistenza media aziendale pari a 600 suini da ingrasso, portati da 31 a 160 Kg (peso medio 90 kg), allevati su pavimento pieno senza paglia; stoccaggio: vasca scoperta; sistema di distribuzione: spandimento superficiale senza interrimento. L'azienda non effettua trattamenti.

L'azienda intende coprire tutti gli stoccaggi aziendali con copertura flessibile a tenda (riduzione 90% rispetto a REF) ed acquistare un carrobotte con interratori per iniezione profonda a solchi chiusi (riduzione 90% rispetto a REF), attraverso il quale distribuisce tutti i reflui prodotti.

Calcolo azoto escreto: $600 \times 13,75 = 8.250$ Kg

EMISSIONI EX ANTE

Emissioni ricovero: $8250 \times 0,18 \times 1,2143 = 1.803$ Kg NH₃ (corrispondenti a kg 1485 di N)

Emissioni stoccaggi: $(8250 - 1485) \times 0,12 \times 1,2143 = 986$ Kg NH₃ (corrispondenti a kg 812 di N)

Emissioni distribuzione $(8250 - (1485 + 812)) \times 0,28 \times 1,2143 = 2024$ Kg NH₃ (corrispondenti a kg 1667 di N).

Totale emissioni annue: 4813 Kg di NH₃

EMISSIONI EX POST

Emissioni ricovero: $8250 \times 0,18 \times 1,2143 = 1.803$ Kg NH₃ (corrispondenti a kg 1485 di N)

Emissioni stoccaggi: $(8250 - 1485) \times 0,12 \times (1 - 0,9) \times 1,2143 = 99$ Kg NH₃ (corrispondenti a kg 81 di N)

Emissioni distribuzione $(8250 - (1485 + 81)) \times 0,28 \times (1 - 0,9) \times 1,2143 = 227$ Kg NH₃ (corrispondenti a kg 187 di N).

Totale emissioni annue: 2129 Kg di NH₃

Totale emissioni risparmiate: $4813 - 2129 = 2684$ kg di NH₃

ESEMPIO N. 2

Stesso allevamento dell'esempio precedente ma che intende:



4fcc73d3



- dotarsi di un separatore solido/liquido a media efficienza (emissioni 1%; quota di N nel separato solido 25%; quota di N nella frazione liquida 75%);
- sostituire gli stoccaggi per liquami con contenitore flessibile-(saccone) mentre la parte solida viene ceduta a terzi senza stoccaggio (in entrambi i casi la riduzione è pari al 100%);
- munirsi di un sistema ombelicale con iniezione superficiale a solco chiuso per la distribuzione dei liquami (riduzione delle emissioni pari al 80%).

EMISSIONI EX ANTE: vedi sopra

EMISSIONI EX POST

Emissioni ricovero: $8250 \cdot 0,18 \cdot 1,2143 = 1.803$ Kg NH₃ (corrispondenti a kg 1485 di N)

Emissioni trattamento: $(8250 - 1.485) \cdot 0,01 \cdot 1,2143 = 82$ Kg NH₃ (corrispondenti a kg 68 di N)

Inoltre il trattamento comporta il passaggio del 25% dell'azoto nella frazione solida che pertanto andrà scomputata nei calcoli successivi in quanto il refluo solido verrà ceduto a terzi, uscendo dal computo aziendale (cessione a terzi: riduzione emissioni 100%).

Emissioni stoccaggi: anche nel caso del saccone la riduzione delle emissioni è del 100% quindi non si avranno più emissioni nella fase di stoccaggio.

Emissioni spandimento: a questa fase sarà interessato il 75% del N residuo dal trattamento, ovvero: $0,75 \cdot ((8.250 - (1485 + 68))) = 5023$ Kg

emissioni: $5023 \cdot 0,28 \cdot (1 - 0,8) \cdot 17/14 = 342$ Kg di NH₃ (cioè 281 Kg di N)

riepilogo emissioni ex-post: $1803 + 82 + 0 + 342 = 2.227$ Kg di NH₃/anno.

Totale emissioni risparmiate: $4813 - 2227 = 2.586$ kg di NH₃



4fcc73d3



11.3. Definizione di PMI e dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti di PMI**Individuazione delle Piccole e Medie Imprese**
(rif. All. I del regolamento UE N. 2022/2472 del 14/12/2022)*Articolo 1***Impresa**

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

*Articolo 2***Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese**

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese («PMI») è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

*Articolo 3***Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari**

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi i 250 000 EUR;
 - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;



- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati nel paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.
2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti dell'impresa;



4fcc73d3



b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerate come gli altri dipendenti dell'impresa;

c) dai proprietari gestori;

d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Ai fini dell'applicazione dello stesso paragrafo 2, i dati delle imprese che sono collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.



4fcc73d3



Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti di PMI

ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.
(come definiti dal Decreto Ministero attività produttive 18 aprile 2005 – GU n. 238 del 12.10.2005)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ nella sua qualità di
legale rappresentante dell'impresa _____ avente sede legale in _____
Via _____ CAP _____ Provincia _____
CF _____ P. IVA _____ recapito telefonico _____
e-mail _____

DICHIARA

di rientrare nella dimensione d'impresa:

☐

piccola

☐

media

☐

grande

sulla base dei dati riportati nelle schede allegate, di seguito indicate (*barrare le caselle che interessano*):

- ☐ *Scheda 1 Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa*
- ☐ *Scheda 2 Prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate*
- ☐ *Scheda 3 Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate*
- ☐ *Scheda 3A Scheda di partenariato relativa a ciascuna impresa associata*
- ☐ *Scheda 4 Scheda imprese collegate - 1*
- ☐ *Scheda 5 Scheda imprese collegate - 2*
- ☐ *Scheda 5A Scheda di collegamento*

TIMBRO E FIRMA

NB: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria



4fcc73d3



Scheda 1
INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale: _____

Indirizzo della sede legale: _____

N. di iscrizione al Registro delle imprese: _____

2. Tipo di impresa

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

☐	Impresa autonoma	In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti dell'impresa richiedente. (Compilare solo la Scheda 1)
☐	Impresa associata	In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui alle Schede 2, 3, 4 e 5
☐	Impresa collegata	

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresaPeriodo di riferimento⁵:

Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)

(*) In migliaia di euro

4. Dimensione dell'impresa

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente:

☐	Micro impresa
☐	Piccola impresa
☐	Media impresa
☐	Grande impresa

Luogo e data _____ / _____ / _____

⁵ Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.



Scheda 2

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE
--

Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate

Periodo di riferimento ⁶ :			
	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1. Dati ⁷ dell'impresa richiedente o dei conti consolidati [riporto dalla tabella 1 della Scheda 4]			
2. Dati ² di tutte le (eventuali) imprese associate (riporto dalla tabella riepilogativa della Scheda 3) aggregati in modo proporzionale			
3. Somma dei dati ² di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga 1 [riporto dalla tabella A della Scheda 5]			
Totale			

(*) In migliaia di euro

I risultati della riga "Totale" vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa (Scheda 1)

Luogo e data _____ / ____ / _____

⁶ I dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

⁷ I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.



4fcc73d3



Scheda 3 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE
--

Tabella riepilogativa

Impresa associata (indicare denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			
8)			
9)			
10)			
...)			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese associate) della tabella della Scheda 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate.

Luogo e data _____ / ____ / _____

(1) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.



4fcc73d3



Scheda 3A
SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA

1. Dati identificativi dell'impresa associata

Denominazione o ragione sociale: _____

Indirizzo della sede legale: _____

N. di iscrizione al Registro delle imprese: _____

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata

Periodo di riferimento ⁸ :			
	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1. Dati lordi			
2. Dati lordi eventuali imprese collegate all'impresa associata			
3. Dati lordi totali			

(*) In migliaia di euro.

NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100% i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate all'impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse la Scheda 5° e riportare i dati nella Scheda 5; i dati totali risultanti dalla Tabella A della Scheda 5 devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2.

3. Calcolo proporzionale

- a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione⁹ detenuta dall'impresa richiedente (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della presente scheda:%

Indicare anche la percentuale di partecipazione⁽²⁾ detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata):%.

- b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale¹⁰ devono essere riportati nella tabella seguente:

Tabella «associata»

Percentuale: . . .%	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
Risultati proporzionali			

(*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa della Scheda 3.

Luogo e data _____/_____/_____

⁸ Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

⁹ Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali.

¹⁰ Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio



4fcc73d3



Scheda 4
N. 1 IMPRESE COLLEGATE

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE È INCLUSA TRAMITE CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN'ALTRA IMPRESA COLLEGATA)

Tabella 1

	Occupati (ULA) (*)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)
Totale			

(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.

(**) In migliaia di euro.

I conti consolidati servono da base di calcolo.

I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga 1 del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2).

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento		
Impresa collegata (denominazione)	Indirizzo della sede legale	N. di iscrizione al Registro delle imprese
A.		
B.		
C.		
D.		
E.		

Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 3.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Luogo e data _____/_____/_____



4fcc73d3



Scheda 5

N.2 IMPRESE COLLEGATE

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIÙ IMPRESE COLLEGATE NON REDIGONO CONTI CONSOLIDATI OPPURE NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA "SCHEDA DI COLLEGAMENTO" (Scheda 5A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A

Tabella A

Impresa (denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga "Totale" della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2), ovvero se trattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 della Scheda 3A.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Luogo e data _____ / ____ / _____



4fcc73d3



Scheda 5A

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale:

Indirizzo della sede legale:

N. di iscrizione al Registro delle imprese:

2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari

Periodo di riferimento ¹¹ :			
	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati devono essere riportati nella tabella A della Scheda 5.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati¹². Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 3.

Luogo e data _____ / ____ / _____

¹¹ Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art.2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

¹² Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.



4fcc73d3

